

PER LA FORNITURA DI ENERGA ELETTRICA & GAS NATURALE PER IL MERCATO LIBERO - UTENTI DOMESTICI E PMI -



CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO Servizio a Mercato Libero - domestici e PMI

Art. 1 - DEFINIZIONI

1.1 Ai fini del presente contratto di fornitura si applicano le seguenti definizioni:

- "ARERA": Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, autorità amministrativa indipendente che regola e disciplina, tra gli altri, il settore elettrico e del gas naturale, istituita con la Legge 14 novembre 1995, n. 481, "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità", pubblicata in GU n. 270 del 18 novembre 1995 Supplemento Ordinario n. 136;
- "Capacità Giornaliera": il quantitativo massimo di gas che il FORNITORE mette a disposizione presso il\i PDR del Cliente Industriale durante un Giorno Gas;
- "Chiusura del punto di fornitura/PDF per sospensione della fornitura per morosità": azione finalizzata alla sospensione temporanea del servizio di distribuzione consistente nella chiusura da remoto o in loco del PDF;
- "Cliente": è il soggetto identificato nella "Richiesta di Fornitura servizi energetici", che richiede la somministrazione di energia elettrica e/o gas naturale oggetto del presente contratto;
- "Cliente Consumatore": è la persona fisica o il Condominio che utilizza l'energia elettrica e/o il gas naturale per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta;
- "Cliente Industriale": è il Cliente che, con riferimento al gas, è titolare di almeno un Punto di riconsegna con consumi annui superiori a 200.000 Smc; con riferimento all'energia elettrica, è titolare di almeno un Punto di prelievo allacciato in media o alta tensione;
- "Consumi effettivi": sono i consumi di energia elettrica e/o gas naturale attribuiti sulla base delle letture rilevate dal gruppo di misura ubicato presso il punto di fornitura nella titolarità del Cliente:
- "Contratto": il presente Contratto è costituito dalle presenti Condizioni Generali di Contratto, dalla Richiesta di Fornitura, dalla Scheda Tecnica e dall'Offerta economica;
- "Contratto di dispacciamento": contratto stipulato con Terna S.p.A., per l'erogazione del servizio di dispacciamento e per la regolazione delle relative partite economiche;
- "Contratto di Distribuzione": contratto stipulato con il Distributore per l'erogazione del servizio di trasporto sulla rete locale e la regolazione delle relative partite economiche;
- "Corrispettivo CMOR": è il corrispettivo per la morosità relativa ad un precedente contratto di for- natura del Cliente che potrebbe essere addebitato nella bolletta del FORNITORE, su richiesta della precedente società di vendita del Cliente. Il FORNITORE, a sua volta, potrà richiedere con le stesse modalità il corrispettivo CMOR in caso di morosità relative al presente Contratto;
- "Distributore": è il soggetto esercente in regime di concessione l'attività di distribuzione locale di energia elettrica e/o gas naturale, alla cui rete è connesso il punto di fornitura del Cliente:
- "Fornitura dei servizi energetici": è la fornitura di energia elettrica e/o di gas naturale;
- "FORNITORE": NovoTecna Sbrl società autorizzata alla vendita di energia elettrica e gas dal Ministero dello Sviluppo Economico;
- "Giorno Gas": periodo di 24 ore consecutive con inizio alle ore 06.00 di ogni giorno e termine alle ore 06.00 del giorno successivo;
- "Gruppo di misura": è la parte dell'impianto di alimentazione del Cliente finale che serve per l'intercettazione, per la misura dell'energia elettrica e/o del gas e per il collegamento all'impianto interno del Cliente. Il gruppo di misura comprende un eventuale correttore dei volumi misurati;
- "Interruzione dell'alimentazione della fornitura": azione finalizzata alla sospensione della fornitura attraverso l'azione diretta sull'allacciamento che alimenta l'impianto del Cliente;
- "Offerta economica Mercato Libero" (di seguito denominata Offerta economica): allegata al presente contratto, contiene le condizioni economiche per la fornitura dei servizi energetici;
- "Punto di riconsegna" (d'ora in poi "PDR"): punto fisico in cui il gas viene consegnato dalla società di vendita e prelevato dal Cliente;
- "Punto di prelievo" (d'ora in poi "POD"): punto fisico in cui l'energia elettrica viene consegnata dalla società di vendita e prelevata dal Cliente;
- "Punto di fornitura" (d'ora in avanti "PDF"): il PDR o il POD o entrambi a seconda che il Contratto abbia ad oggetto rispettivamente, la fornitura di gaso di energia elettrica o di entrambe:
- " Parti": FORNITORE ed il Cliente definiti congiuntamente;
- "Richiesta di Fornitura": allegata al presente contratto, è il documento che il Cliente sottoscrive, chiedendo al FORNITORE l'attivazione della fornitura dei servizi energetici;
- "Scheda tecnica di fornitura" (d'ora in poi "Scheda Tecnica"): allegata al presente Contratto, contiene le informazioni necessarie per l'attivazione della/e fornitura/e;
- "Servizio Conciliazione": è l'organismo istituito da ARERA, come definito dall'art. 1 comma 1.1, lettera t), del Testo integrato in materia di procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie tra Clienti o utenti finali e operatori o gestori nei settori regolati dall'ARERA Testo Integrato Conciliazione, approvato con deliberazione 5 maggio 2016, 209/2016/E/com e s.m.i.;
- "SII": è il Sistema Informativo Integrato di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 129 e s.m.i., pubblicata
- "Sito": il sito internet del FORNITORE visitabile all'indirizzo www.novotecna.it/luce-e-gas/;
- "Subentro": l'operazione contrattuale con cui il Cliente richiede l'attivazione di un PDF precedente- mente disattivato;
- "Switch-in": l'operazione contrattuale con cui il Cliente richiede il passaggio da altro fornitore al FORNITORE per il PDF oggetto del Contratto;
- "TERNA S.p.a.": è la società responsabile dei servizi di trasmissione sulla rete di alta e altissima tensione e del dispacciamento su tutto il territorio nazionale;
- "TIF": Testo Integrato della Fatturazione, Allegato A della Delibera ARERA 463/2016/R/com e s.m.i.;
- "TIQV": Testo Integrato della regolazione della Qualità dei servizi di Vendita, Allegato A della Delibera ARERA 413/16/R/com e s.m.i.;
- "TIS": Testo Integrato Dispacciamento (Settlement), Allegato A della Delibera ARERA 107/09 e s.m.i.;
- "TIT": Testo Integrato Trasmissione e Distribuzione energia Elettrica, Allegato A della Delibera ARE- RA 654/2015 e s.m.i.;
- "TIV": Testo integrato servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali, Allegato A della Delibera 301/12 e s.m.i.;
- "TIVG": Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale, Allegato A della Delibera ARERA ARG/gas 64/09 e s.m.i.;
- "Uso Domestico": PDF relativo ad un cliente domestico così come definito dal TIV per l'energia elettrica e dal TIVG per il gas;
- "Voltura": l'operazione contrattuale con cui il Cliente richiede l'intestazione della fornitura su un PDF già attivo senza interruzione nell'erogazione del servizio energetico.

ART. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO

2.1 Il contratto ha per oggetto la fornitura di energia elettrica e/o la fornitura di gas da parte del FORNITORE presso il PDF indicato dal Cliente nella Scheda Tecnica e gli eventuali servizi accessori. Il gas e/o l'energia elettrica forniti dal FORNITORE saranno utilizzati dal Cliente esclusivamente per gli usi oggetto del Contratto, così come da questi richiesti, in relazione ai PDF indicati nella Scheda Tecnica. Il Cliente si impegna a comunicare al FORNITORE ogni variazione relativa ai dati riportati nei predetti documenti.

2.2 Per l'esecuzione del Contratto il FORNITORE (o altro soggetto delegato dal FORNITORE) concluderà nell'interesse del Cliente stesso i contratti per i servizi di trasmissione, distribuzione e dispacciamento per la fornitura di energia elettrica, di trasporto e distribuzione per la fornitura di gas, con le controparti designate dalle norme vigenti in materia. Tali servizi cesseranno alla data di risoluzione del Contratto, per qualunque causa.

ART. 3 - CONDIZIONI PER OTTENERE LA FORNITURA

3.1 || FORNITORE ha facoltà di accettare o rifiutare la Richiesta di Fornitura presentata dal Cliente. A tal fine, il FORNITORE verificherà, a titolo esemplificativo:

- il collegamento dei PDF indicati nella Scheda Tecnica alle reti di distribuzione locale;
- l'attivazione dei servizi di cui all'art. 2.2;
- l'esito positivo della verifica sull'assenza di precedenti morosità nei confronti del FORNITORE. In caso di morosità pregresse sul PDF, il FORNITORE potrà effettuare ulteriori verifiche, anche consultando database propri pubblici, al fine di rilevare eventuali relazioni tra Cliente richiedente e precedenti intestatari del PDF. A seguito di tali verifiche, il FORNITORE potrà decidere di non accogliere la Richiesta di Fornitura;
- l'esito positivo delle valutazioni sull'affidabilità creditizia del Cliente (credit check), anche svolto presso società specializzate esterne per il quale il Cliente autorizza sin da ora il trattamento dei propri dati personali;
- la condizione che il Cliente finale non risulti sospeso per morosità al momento della Richiesta di Fornitura del servizio;
- l'assenza di una richiesta di indennizzo CMOR da parte di un precedente fornitore;
- la condizione che il PDF non provenga dai servizi di ultima istanza;



- la condizione che il PDF sia stato oggetto di almeno un'altra richiesta di accesso per sostituzione della fornitura negli ultimi 12 mesi precedenti lo Switch in corso;
- la condizione che il PDR risulti accessibile per il Distributore;
- la condizione che il Distributore, ai sensi di quanto previsto dal TIMOE/TIMG, non comunichi che il Cliente sia stato oggetto di intervento di interruzione dell'alimentazione anche di un Pdf diverso da quello per il quale si richiede la fornitura;
- in caso di richiesta di voltura/subentro, non sussista l'evidenza di una presunta responsabilità in solido del Cliente volturante/subentrante rispetto a morosità pregresse del precedente intestatario della fornitura.

In caso di switch-in, qualora il FORNITORE decida di non dare esecuzione al Contratto, senza responsabilità per alcuna delle parti, gli effetti del recesso dal contratto con il precedente venditore verranno meno.

3.2 Con riferimento alla fornitura di gas, il FORNITORE provvede, per i PDR oggetto del presente contratto, a richiedere al Distributore competente, su richiesta e per conto del Cliente le prestazioni oggetto della Sezione III della Delibera ARERA ARG/gas 574/13 e s.m.i. (RQDG); rientrano tra tali prestazioni, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le prestazioni relative allo spostamento dei gruppi di misura, alla verifica del gruppo di misura, alle disattivazioni e riattivazioni. In seguito a sospensione per potenziale pericolo, il Cliente richiede la riattivazione della fornitura direttamente al Distributore competente.

3.3 Se, dopo la Richiesta di Fornitura, i dati a disposizione del Distributore, relativi all'uso di uno o più PDF, sono diversi da quelli indicati dal Cliente nel Contratto firmato, il FORNITORE farà riferimento a quanto dichiarato dal Cliente. Il Cliente si assume la responsabilità dell'esattezza e della veridicità di quanto dichiarato in Contratto sull'uso della fornitura, conoscendo le implicazioni fiscali dell'attribuzione della corretta tariffa di trasporto. In caso di uso diverso da quello dichiarato, il FORNITORE potrà addebitare al Cliente le spese di adeguamento, i maggiori costi, le imposte e le sanzioni che ne derivano. Se i dati che risultano al Distributore elettrico, relativi alla potenza impegnata ed alla tensione di fornitura, sono diversi da quelli indicati dal Cliente nel Contratto, il FORNITORE darà prevalenza al dato risultante al Distributore. Per la sola residenza, il Cliente potrà rettificare il dato risultante al Distributore, inviando al Fornitore una dichiarazione sostitutiva conforme a quanto stabilito dalle norme vigenti. In questo caso, se necessario, con la prima bolletta utile, il FORNITORE effettuerà un conguaglio, applicando i giusti corrispettivi con effetto retroattivo, partendo dalla data di attivazione della fornitura. La residenza è importante sia ai fini tariffari che fiscali, per tale motivo il Cliente è tenuto ad informare subito il FORNITORE nel caso manchi o perda tale requisito. In mancanza di tale comunicazione, il FORNITORE potrà addebitare al Cliente i corrispettivi ulteriori (se contrattualmente previsti), e anche gli oneri (inclusi imposte, interessi e sanzioni irrogate dall'Amministrazione finanziaria) eventualmente sostenuti dalla stessa.

ART. 4 - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO, DIRITTO DI RIPENSAMENTO E DURATA

4.1 Il Contratto si intende "sottoscritto" mediante una delle seguenti modalità: i) la firma del modulo cartaceo di Richiesta di Fornitura, ii) la selezione dell'opzione che consente di formulare la Richiesta di Fornitura attraverso il Sito, iii) la formulazione telefonica della Richiesta di Fornitura o, iv) la firma gasometrica su tablet della Richiesta di Fornitura. Il Contratto si considera concluso nel momento in cui il Cliente riceve l'accettazione scritta da parte del FORNITORE della Richiesta di Fornitura entro 45 giorni dalla sua sottoscrizione. In caso di formulazione a distanza (via telefono o via internet), il FORNITORE invia al Cliente copia integrale della documentazione contrattuale in formato elettronico/cartaceo all'indirizzo indicato dal Cliente. La Richiesta di Fornitura è irrevocabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 1329 del Codice Civile, ed è valida per i 45 giorni successivi alla data della sua sottoscrizione.

4.2 Il Cliente Consumatore, in caso di contratto stipulato a distanza o fuori dai locali commerciali, ha facoltà di esercitare il c.d. diritto di ripensamento dal contratto (ai sensi dell'art. 52 del Codice del Consumo) entro 14 giorni decorrenti dalla data di conclusione dello stesso, senza oneri e senza obbligo di motivazione, dandone comunicazione scritta al FORNITORE mediante raccomandata a/r, fax o e-mail ai recapiti indicati all'art. 20, contenente una dichiarazione esplicita con almeno: nome e cognome del Cliente, numero del PDF, indirizzo di fornitura, data. Potrà a tal fine anche essere utilizzato l'apposito modello presente sul Sito o riportato nella nota informativa fornita con il presente Contratto. Ai fini del Codice del Consumo, rimane onere del Cliente dimostrare di avere correttamente esercitato il Diritto di Ripensamento.

4.3 L'avvio delle attività necessarie per l'esecuzione del Contratto avverrà solo una volta trascorso il predetto periodo di 14 giorni. Se il Cliente Consumatore richiede espressamente l'avvio delle attività necessarie per l'esecuzione del Contratto prima del decorso del termine per il ripensamento, potrà comunque esercitarlo successivamente alla conclusione del Contratto, ma in tal caso sarà tenuto al pagamento dei corrispettivi previsti dal Contratto per il periodo di somministrazione eventualmente intercorso. Tale richiesta, infatti, può comportare un anticipo dell'avvio della fornitura rispetto ai tempi standard, pur non garantendo l'avvio della fornitura entro i termini del ripensamento.

4.4 Il contratto ha esecuzione con l'attivazione della somministrazione. La data di inizio somministrazione è indicata dal FORNITORE al Cliente nella Scheda Tecnica, nella sezione "Caratteristiche del punto di fornitura", tenendo conto dei seguenti termini: - il termine per l'esercizio del diritto di ripensamento; - il termine per il diritto di recesso dal precedente venditore in conformità a quanto previsto dalla Delibera ARERA 302/2016/R/com e s.m.i.; - i termini previsti dalla normativa di settore in caso di richiesta di nuova attivazione o di switch-in nonché in caso di richiesta di voltura; - i termini previsti per l'attivazione dei servizi di cui all'art. 2.2. Qualora la data di effettivo inizio della fornitura non coincidesse con la data di inizio della somministrazione indicata nella Richiesta di Fornitura, il FORNITORE provvederà ad informare tempestivamente il Cliente dell'eventuale nuova data di avvio e delle cause dell'avvenuto ritardo.

4.5 In deroga a quanto previsto dall'articolo 4.1 nel caso in cui il Cliente risulti già Cliente del FORNITORE e compili la Richiesta di Fornitura al solo scopo di variare l'offerta contrattuale, il presente Contratto è da ritenersi concluso alla data di ricezione da parte del FORNITORE della Richiesta debitamente firmata dal Cliente.

4.6 Il contratto è a tempo indeterminato, salvo la possibilità di recesso di entrambe le parti disciplinata dall'art. 5.

4.7 Resta inteso che in nessun caso il FORNITORE potrà essere chiamato a rispondere del ritardo di avvio o dell'impossibilità di attivare la fornitura dovuto a circostanze ad esso non imputabili.

ART. 5 - DIRITTO DI RECESSO

5.1 Sia il Cliente che il FORNITORE potranno unilateralmente recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, tramite comunicazione inviata per iscritto con modalità tali da permettere di verificare l'avvenuta ricezione, con un preavviso di almeno 1 (uno) mese nel caso di recesso del Cliente e di almeno 6 (sei) mesi nel caso di recesso del FORNITORE, fatte salve le eccezioni previste al successivo art. 5.3. Il termine di preavviso del recesso decorre a partire dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso da parte di una delle Parti. Se il Cliente recede al fine di cessare la fornitura, il FORNITORE si riserva la facoltà di richiedere al Cliente l'invio di apposita modulistica, qualora la relativa richiesta non renda certa l'identità del richiedente o la natura della richiesta stessa.

5.2 Se il Cliente recede dal Contratto al fine di cambiare fornitore, al FORNITORE dovrà pervenire comunicazione di recesso tramite il SII, nei termini e con le modalità indicate dalla normativa vigente. In caso di switch-in, il Cliente con la conclusione del Contratto conferisce mandato con rappresentanza a titolo gratuito al FORNITORE perché proceda in suo nome e per suo conto a recedere dal contratto con il precedente fornitore. Ai sensi di quanto previsto nelle Delibere 102/2016/R/com e 398/2014/R/eel e s.m.i., in caso di rifiuto di voltura sul PDF, il FORNITORE potrà recedere dal Contratto in deroga ai termini di preavviso previsti.

5.3 II Cliente Industriale, in deroga a quanto previsto ai commi precedenti, rinuncia ad esercitare il diritto di recesso al fine di cambiare fornitore per l'intero periodo di validità dell'Offerta Economica; successivamente alia scadenza dell'Offerta Economica il Cliente Industriale che intende esercitare il diritto di recesso per cambio fornitore, dovrà comunicarlo per iscritto al FORNITORE, con modalità tali da permettere di verificare l'avvenuta ricezione, con un preavviso di 12 (dodici) mesi decorrenti dal primo giorno del primo mese successivo a quello di ricevimento della relativa comunicazione da parte del FORNITORE. Nel caso in cui il Cliente Industriale eserciti il recesso al fine di cambiare venditore senza rispettare il termine sopra indicato, il FORNITORE si riserva di applicare delle penali pari a: (i) per l'energia elettrica, 0,050 €/kWh, per ogni kilowattora non ancora prelevato rispetto al volume di prelievo annuo stimato, definito nell'Offerta Economica, (ii) per il gas, 0,15 €/mc, per ogni metro cubo a 38,1 MJ/mc non ancora prelevato rispetto al volume di prelievo annuo stimato, definito nell'Offerta Economica.

Il Cliente Industriale, in alternativa a quanto previsto dall'art. 5.2, può comunicare la propria volontà

di recedere direttamente al FORNITORE, il quale trasmetterà al SII la comunicazione di risoluzione contrattuale per recesso per cambio fornitore.

5.4 Il FORNITORE aderisce alia procedura volontaria di ripristino relativa ai casi di contratti contestati di cui alia Delibera ARERA n. 228/2017/R/com e s.m.i.

ART. 6 - GARANZIA DEI PAGAMENTI

6.1 Il FORNITORE, ha la facoltà di richiedere al Cliente, qualora il pagamento non avvenga a mezzo di domiciliazione bancaria o postale anche ai sensi dell'art. 1461 C.C., una somma a titolo di deposito cauzionale. Se il Contratto è per Uso Domestico, tale somma è calcolata in misura pari a quanto previsto rispettivamente: per il gas, nella Delibera n. 229/01 dell'ARERA e s.m.i. e per l'energia elettrica, nella Delibera n. 200/99 e s.m.i. Per gli altri usi invece, tale somma potrà essere al massimo pari a quattro mesi di fatturato medio stimato. L'ammontare del deposito cauzionale è comunque soggetto alle variazioni disposte dall'ARERA o da diversa autorità competente; tali disposizioni saranno vincolanti per il Cliente anche dopo la conclusione del Contratto. Per le forniture elettriche il cui deposito è fissato in base alla potenza contrattualmente impegnata, l'importo potrà



essere rivisto qualora il Cliente chieda la modifica della potenza. In caso di tali variazioni, il FORNITORE, dopo aver dato comunicazione al Cliente, potrà addebitare/accreditare allostesso l'importo necessario ad adeguare il deposito. Resta salvo quanto diversamente indicato nell'Offerta economica.

6.2 Il deposito cauzionale verrà addebitato in bolletta e restituito al momento della cessazione degli effetti del Contratto di vendita, maggiorato degli interessi maturati al tasso legale. In ogni caso il deposito cauzionale viene rimborsato dopo il saldo di tutti i consumi relativi all'utenza cessata e detraendo gli eventuali importi ancora dovuti dal Cliente

6.3 La domiciliazione bancaria o postale, può essere considerata una forma di garanzia parziale o equivalente al deposito cauzionale. Il FORNITORE potrà addebitare al Cliente l'importo a titolo di deposito cauzionale qualora la procedura di domiciliazione bancaria o postale non venga attivata, venga meno o sia attivata in ritardo.

6.4 Per il Cliente Industriale, in deroga a quanto previsto nei commi precedenti, e salvo quanto previsto nell'Offerta Economica, il FORNITORE ha facoltà di richiedere la costituzione di apposita garanzia anche nella forma di fideiussione bancaria o assicurativa, per un importo non inferiore ad un bimestre di fornitura, escutibile a prima richiesta, ogni eccezione rimossa e con rinuncia al beneficio del termine. La richiesta di fideiussione potrà essere fatta anche a Contratto già avviato.

6.5 A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali, il FORNITORE potrà sempre richiedere al Cliente, anche successivamente all'attivazione, integrazioni della garanzia, in qualsiasi forma essa sia stata prestata (deposito cauzionale o fideiussione), nel caso in cui il Cliente non paghi puntualmente le fatture e/o il suo stato economico o patrimoniale si sia sensibilmente deteriorato rispetto al momento dell' attivazione del Contratto. Il Fornitore potrà richiedere il doppio dell'importo iniziale versato in garanzia, qualora il Cliente versi in stato di pregressa morosità con il Fornitore uscente ovvero in caso di mancato pagamento di due rate previste dall'eventuale piano di rateizzazione concesso.

6.6 La mancata prestazione delle garanzie richieste dà al FORNITORE la facoltà di sospendere le forniture in corso, di negare quelle richieste e, nei casi di maggior rischio, di risolvere il Contratto. In caso di insolvenza, il FORNITORE potrà utilizzare la garanzia a copertura dei propri crediti e il Cliente non potrà riavere la fornitura se non l'avrà reintegrata.

ART.7 - CONDIZIONI ECONOMICHE

7.1 Ai consumi rilevati con le modalità di cui al successivo art. 8, verranno applicate le condizioni economiche di fornitura dei servizi energetici previste nell'Offerta Economica scelta dal Cliente e indicata nella Scheda Tecnica. Nell'Offerta Economica sono indicate le condizioni economiche di somministrazione e le modalità per la determinazione delle eventuali variazioni e/o adeguamenti automatici dei corrispettivi. L'Offerta Economica prevale sulle Condizioni Generali di Contratto, ove discordanti.

7.2 Sono a carico del Cliente tutti gli oneri tariffari di trasporto e distribuzione, e le maggiorazioni previste dalle Autorità competenti, nonché qualsivoglia diritto, tributo, imposta e relative addizionali presenti e future, salvo che non siano espressamente posti, dalle normative vigenti e loro successive modifiche e/o integrazioni a carico del FORNITORE e senza facoltà di rivalsa. L'Offerta Economica scelta dal Cliente è valida per l'intera durata contrattuale o per la diversa durata nella stessa indicata. Il Cliente ha facoltà di scegliere in qualsiasi momento una diversa Offerta Economica, secondo le modalità e alle condizioni stabilite e comunicate di volta in volta dal FORNITORE.

7.3 Nel caso in cui, tra i requisiti previsti dall'Offerta Economica, vi sia la fornitura congiunta di energia elettrica e gas naturale e qualora durante il periodo di vigenza del Contratto il Cliente rinunci ad uno dei due servizi per qualsiasi motivo diverso dal cambio di FORNITORE, al restante servizio continueranno ad essere applicate le condizioni economiche previste dalla medesima Offerta; diversamente il FORNITORE si riserva comunque la facoltà di recedere dall'altro servizio oppure di proporre nuove condizioni economiche.

7.4 II Cliente sarà tenuto al pagamento dei contributi di competenza del Distributore locale previsti per le singole prestazioni. Inoltre, il Cliente riconoscerà al FORNITORE, per ciascuna richiesta inoltrata al Distributore locale tramite lo stesso FORNITORE, un corrispettivo di importo fino a un massimo di 65,00 €, più IVA di legge.

7.5 A titolo esemplificativo e non esaustivo rientrano tra le prestazioni indicate le seguenti: disattivazione della fornitura su richiesta del Cliente finale, rialimentazione, attivazione, voltura e subentro, variazione di potenza, preventivi ed esecuzione lavori, verifiche sul gruppo di misura, sigillo per morosità, etc. Nessun contributo (né oneri amministrativi né oneri commerciali) è previsto in caso di attivazione del servizio per cambio di fornitore (Switch-in)

7.6 In caso di richiesta esplicita del cliente di interventi tecnici per manutenzione ordinaria e/o straordinaria, ampliamento, sostituzione, ricostruzione e/o rifacimento, nuova costruzione o altro, da svolgere sugli impianti indicati del cliente stesso, il Fornitore potrà, previa accettazione dell'offerta, ove possibile emetterla, addebitare in bolletta i relativi costi. Il fornitore potrà proporre interventi "a canone", "a intervento" o altro, addebitando diritti di chiamata, costi del personale (basati sul tariffario aziendale tempo per tempo in vigore), fornitura di materiale (compresi di margine d'impresa), o proporre offerte "a corpo" per tipologie specifiche di intervento, quali a titolo esemplificativo, l'installazione di nuovi impianti. Saranno, in ogni caso, addebitati in bolletta i costi di chiamata per l'intervento in loco dei tecnici.

7.7 Nei casi previsti dalla normativa fiscale sarà richiesto il pagamento dell'imposta di bollo sul nuovo Contratto.

7.8 II FORNITORE ha la facoltà di prevedere, a seguito di specifica autorizzazione del Cliente, la riscossione tramite la bolletta dei corrispettivi ad essa o a terzi spettanti per eventuali servizi aggiuntivi richiesti dal Cliente stesso.

7.9 (articolo specifico per la sola fornitura di gas naturale) Condizioni economiche per la fornitura di gas: a) Materia Prima: costo indicato nell'Offerta Economica alia voce "Prezzo Gas" riferito a un potere calorifico superiore pari a 0,0381 GJ/Smc; b) Componente relativa alia commercializzazione della vendita al dettaglio: il Cliente riconosce al FORNITORE componenti di costo calcolate ai sensi dell'art. 7 del TIVG.) Componente materia prima, Componente CCR, Componente CPR, Componente GRAD, Componente CCV pari ai corrispettivi stabiliti dall' ARERA con la deliberazione 196/2013/R/GAS e s.m.i., validi per il primo trimestre 2016; c) Quota annuale per l'assicurazione contro i rischi derivanti dall'uso del gas, se dovuto, calcolato ai sensi della d. 223/16;

7.10 (articolo specifico per la sola fornitura di energia elettrica) Condizioni economiche per la fornitura di energia elettrica insieme alle perdite di rete: a) Materia Prima: costo indicato nell'Offerta Economica alia voce "Prezzo Energia"; b) Componente relativa alia commercializzazione e vendita: il Cliente riconosce al FORNITORE componenti di un valore equivalente alla PCV (CCV) della tariffa amministrata ARERA; c) Energia reattiva: a copertura dei costi per prelievi di energia reattiva si applicano le componenti tariffarie di cui al TIT; e) Trasmissione, distribuzione, misura e oneri generali: a copertura dei costi relativi ai servizi di trasmissione, distribuzione e misura, ii Cliente riconosce al FORNITORE le componenti tariffarie come definite nel TIT. Sono posti a carico del Cliente corrispettivi di valore equivalente a tutte le voci di maggiorazione e altri oneri che sarebbero posti a carico del Cliente in regime di maggior tutela o salvaguardia con l'applicazione della relativa tariffa amministrata ARERA (solo a titolo esemplificativo si citano le componenti A, UC, PPE, costi per il servizio di aggregazione delle misure); g) Corrispettivi di Dispacciamento di cui alia delibera ARERA n. 111/06 e s.m.i. e dati TIS;

7.11 Successivamente alla scadenza dell'Offerta economica in essere e sino all'entrata in vigore di una nuova Offerta Economica, al Cliente sarà applicato un corrispettivo relativo alia materia prima definito dalle seguenti formule di prezzo:

Per per la sola fornitura di gas naturale il gas: P = TTFMAt + Spread [€/Smc], dove:

- TTFMAt è la media aritmetica delle quotazioni TTF Front Month relative al mese di fornitura, rileva- te ogni giorno lavorativo del mese precedente secondo l'Expiry Calendar pubblicato da "InterConti- nental Exchange ICE". Le quotazioni, espresse in euro/MVVh e convertite in euro/smc utilizzando un fattore di conversione pari a 0,0107, sono pubblicate dalla società InterContinental Exchange ICE" nel report "TFM-Dutch TTF Natural Gas Base Load Futures" sotto la colonna "price";
- Spread è il valore della quota energetica, fissa e invariabile per tutto il periodo contrattuale, pari a 0,20 €/Smc.

I valori sopra riportati sono riferiti ad un potere calorifico superiore pari a 0,03852 GJ/Smc.

Per per la sola fornitura di energia elettrica l'energia elettrica: P = PUNFi, t + Spread [€/kWh], dove:

- PUNFi,t è pari alia media aritmetica mensile delle quotazioni orarie del Prezzo Unico Nazionale ("PUN") pubblicato sul sito internet vvvvvv.mercatoelettrico.org consuntivate nella fasce orarie previ- ste dal TIV. nel mese di prelievo del Cliente "I": e
- Spread è il valore della quota energetica, fissa e invariabile per tutto il periodo contrattuale, pari a 0,015 €/kVVh.

Nel caso di contatore elettronico gestito monorario, i consumi saranno ripartiti sulle fasce orarie FI, F2, F3 in base al seguente profilo standard: 37% F1, 28% F2, 35% F3.

7.12 Per il gas, il FORNITORE mette a disposizione del Cliente Industriale la Capacità Giornaliera indicata nell'Offerta Economica. Durante il Giorno Ga, il Cliente Industriale si impegna a prelevare un quantitativo di gas non superiore alia Capacità Giornaliera conferita. La Capacità Giornaliera conferita non potrà essere ridotta. Il Cliente Industriale ha facoltà di richiedere al FORNITORE l'incremento della Capacità Giornaliera: in tal caso il FORNITORE, per conto del Cliente Industriale, richiederà alia competente società di trasporto l'incremento di Capacità Giornaliera presso il\i PDR del Cliente Industriale, ed i relativi maggiori costi saranno a carico del Cliente Industriale. Eventuali penali per superamento della Capacità Giornaliera sono a carico del Cliente Industriale. Nel caso di cessazione della fornitura prima della scadenza indicata nell'Offerta Economica, il FORNITORE addebiterà al Cliente Industriale il costo della Capacità Giornaliera conferita per il periodo intercorrente tra la data di cessazione della fornitura e la scadenza indicata nell'Offerta Economica.



ART. 8 - MODALITA' DI CALCOLO DEI CONSUMI

8.1 La quantificazione dei consumi del Cliente avviene in base alle rilevazioni sul gruppo di misura installato presso il PDF oggetto del presente Contratto. I consumi del Cliente sono rilevati e comunicati al FORNITORE dai Distributori locali che hanno la responsabilità dell'attività di misura per l'energia elettrica o per il gas naturale.

8.2 Qualora i dati di cui sopra non dovessero essere disponibili in tempo utile per la fatturazione, i consumi saranno fatturati: - per la fornitura di energia elettrica, in base a stima del Fornitore con questo ordine prioritario: a) autolettura del CLIENTE; b) dati storici di consumo; c) consumo annuo calcolato in base ai dati tecnici e alla tipologia di fornitura (residente o non residente) del Punto di prelievo comunicati dal Distributore Locale;- per la fornitura di gas naturale, in base a stima del Fornitore con questo ordine prioritario: a) autolettura del CLIENTE; b) consumo stimato calcolato mediante applicazione dei profili di prelievo standard definiti dall'ARERA con Del. 229/2012/R/gas e successive modifiche e integrazioni per lo specifico punto di riconsegna, ai seguenti dati: i) consumo storico annuo oppure, in mancanza di tale dato, ii) consumo annuo comunicato dal Distributore Locale sulla base dei dati tecnici del Punto di Riconsegna

8.3 Relativamente al gas naturale, per i Clienti titolari di un PDR dotato di un gruppo di misura non accessibile o parzialmente accessibile, nel caso in cui il tentativo di raccolta della misura non vada a buon fine, il Distributore è tenuto ad informare il Cliente dell'eventuale possibilità di comunicare l'autolettura al FORNITORE, rilasciando una nota informativa cartacea. L'autolettura è considerata come una lettura effettiva ai fini della fatturazione, tranne nei seguenti casi: non verosimiglianza statistica del dato comunicato dal Clienterispetto aisuoi consumi storici; nel caso in cui sia stata comunicata al di fuori del termine indicato in fattura e quando non viene validata dal Distributore.
8.4 Il Cliente si impegna a permettere l'accesso agli incaricati per la rilevazione dei consumi al fine di consentire la lettura diretta del contatore gas. L'impedimento al rilevamento della lettura da parte del Distributore locale o la mancata comunicazione da parte del Cliente per periodi prolungati può dare luogo alia risoluzione di diritto del contratto.

8.5 Qualora su segnalazione del Cliente o di propria iniziativa, il Distributore Locale accerti un errore nella lettura del gruppo di misura con conseguente errata misurazione dei consumi, lo stesso procede alia ricostruzione dei consumi e alia determinazione del relativo conguaglio, con successiva comunicazione al FORNITORE per la rettifica di fatturazione.

ART. 9 - FATTURAZIONI E PAGAMENTI

- 9.1 La fatturazione per i corrispettivi variabili avverrà sulla base dei consumi come sopra quantificati (art. 8). I corrispettivi calcolati in base a consumi stimati saranno oggetto di eventuale conguaglio al verificarsi della disponibilità dei consumi effettivi.
- 9.2 La periodicità di fatturazione per la fornitura di energia elettrica e di gas naturale è mensile.
- 9.3 La periodicità di fatturazione potrà essere diversa da quella indicata agli artt. 9.2 e 9.3, previa comunicazione da parte del FORNITORE anche tramite messaggio in fattura, ovvero qualora sia previsto diversamente nell'Offerta economica.
- 9.4 Pertuttiglialtri Clienti la bolletta verrà inviata a mezzo mail all'indirizzo indicato nella Richiesta di Fornitura o successivamente comunicato. La bolletta sarà altresì disponibile sulla propria area Clienti previa registrazione sul sito www.novotecna.it/luce-e-gas/.Il Cliente può modificare in qualsiasi momento l'indirizzo di recapito e la scelta fatta in merito alla modalità di invio della bolletta previa comunicazione.
- 9.5 Ciascuna fattura sarà emessa entro il termine di 45 giorni solari calcolati dall'ultimo giorno di consumo addebitato nella medesima fattura. Il Cliente si impegna ad effettuare i pagamenti entro la data di scadenza e con le modalità indicate in bolletta. Nel rispetto della normativa vigente, il pagamento delle FATTURE dovrà essere effettuato entro 15 (quindici) giorni dalla data di emissione delle stesse così come indicato dal FORNITORE in fattura, ovvero così come diversamente previsto nell'Offerta economica.
- 9.6 Le modalità di pagamento disponibili per il Cliente sono le seguenti: tramite sportello bancario o postale (in fattura sono indicati gli istituti bancari convenzionati presso cui effettuare il pagamento gratuitamente) oppure utilizzando la domiciliazione bancaria o postale. Ulteriori modalità di pagamento sono indicate in fattura o nel Sito.
- 9.7 Il pagamento nei termini e con le modalità sopra indicate libera immediatamente il Cliente dai suoi obblighi. Qualora, in corso di vigenza del Contratto, il CLIENTE volesse richiedere una rateizzazione delle bollette o il rimborso di crediti eventualmente maturati (in alternativa alla compensazione nelle fatture successive o con debiti esistenti), potrà consultare le relative condizioni e modalità di richiesta sul sito www.novotecna.it/luce-e-gas/.

ART. 10 - MOROSITÀ E SOSPENSIONE PER RITARDATO PAGAMENTO

10.1 In caso di ritardato pagamento di una o più delle Fatture emesse dal Fornitore, il CLIENTE dovrà corrispondere, oltre all'ammontare delle fatture, una somma pari agli interessi di mora calcolati su base annua e pari al tasso ufficiale di riferimento e pari al Tasso Ufficiale di Riferimento, aumentato di 3,5 punti percentuali, oltre alle eventuali ulteriori spese sostenute ivi incluse quelle per i solleciti di pagamento delle Fatture. Il Cliente che non rispetta il pagamento entro il termine indicato contrattualmente al punto 9.5 è considerato moroso. In caso di perdurare dello stato di morosità per ulteriori giorni 15 (quindici) il Fornitore si riserva la facoltà di attivare le procedure di costituzione in mora previste dalla normativa vigente. A tal proposito, nel caso di punto di prelievo/riconsegna disalimentabile, il Fornitore, mediante apposita comunicazione di costituzione in mora, provvederà ad intimare il pagamento delle Fatture scadute, entro un termine di 25 (venticinque) giorni solari per le forniture di energia elettrica con misuratore che permette la riduzione della potenza disponibile o pari a 40 (quaranta) giorni solari per le forniture gas e per le altre forniture di energia elettrica dalla data di notifica della comunicazione di costituzione in mora. L'eventuale pagamento da parte del CLIENTE, a seguito del sollecito di cui sopra, dovrà essere comunicato dallo stesso al Fornitore mediante invio di apposita documentazione attestante il pagamento al a mezzo mail, dall'apposita area clienti, tramite fax o PEC ovvero ogni mezzo di comunicazione alternativo comunicato nel sollecito ovvero messo a disposizione sul sito www.novotecna.it/luce-e-gas/. Nel caso in cui il Fornitore, alla scadenza del termine ultimo di pagamento indicato nella comunicazione di costituzione in mora, rilevi il permanere dello stato di morosità del Cliente, avrà il diritto di chiedere al Distributore Locale la sospensione della fornitura di energia elettrica e/o la Chiusura del PDF per sospensione della fornitura per morosità decorsi non meno di 3 (tre) giorni lavorativi dal termine ultimo di pagamento. Limitatamente alla fornitura di energia elettrica, il Distributore Locale prima di procedere alla sospensione della fornitura dovrà comunque effettuare una riduzione della potenza ad un livello pari al 15% (quindici per cento) della potenza disponibile. Tale riduzione è effettuata dal Distributore Locale per i soli punti di prelievo connessi in bassa tensione, qualora sussistano le condizioni tecniche del misuratore. Decorsi 15 (quindici) giorni dalla riduzione della potenza disponibile, in caso di perdurato mancato pagamento da parte del Cliente, verrà effettuata la sospensione della fornitura. Resta inteso che, nel caso di impossibilità a procedere con la sospensione della fornitura, il Fornitore potrà richiedere al Distributore Locale l'interruzione fisica con blocco dell'alimentazione del PDF.

10.2 Per quando concerne gli indennizzi applicabili si rimanda all'informativa allegata al presente contratto.

10.3 (articolo relativo alla fornitura energia elettrica) Nel caso in cui la sospensione per morosità non fosse fattibile, il Fornitore procederà, ove possibile, a richiedere al Distributore l'interruzione della fornitura. In caso di avvenuta interruzione il contratto si intenderà risolto dalla medesima data di interruzione. Qualora non fosse possibile effettuare l'interruzione, il Fornitore sarà esonerato da qualsivoglia responsabilità relativa al PDF. In caso di "clienti non disalimentabili", dove la normativa non prevedere l'applicazione della sospensione, qualora si verifichi la morosità del cliente, il Fornitore potrà risolvere il contratto, ed in mancanza di Swicth il SII provvederà a trasferire i POD del CLIENTE nel contratto di dispacciamento dell'Acquirente unico e quindi a trasferire la titolarità dei POD interessati all'esercente il servizio di Maggior Tutela.

10.4 (articolo relativo alla fornitura gas) Nel caso in cui la sospensione per morosità non fosse fattibile, il Fornitore procederà, ove possibile, a richiedere al Distributore l'interruzione della fornitura. In caso di avvenuta interruzione il contratto si intenderà risolto dalla medesima data di interruzione. Il FORNITORE sarà tenuto a trasmettere al Distributore competente, qualora richiesti: copia delle fatture non pagate, copia della documentazione relativa alla costituzione in mora del Cliente, copia della risoluzione del contratto col Cliente e della documentazione attestante la ricezione della risoluzione da parte del Cliente, copia del Contratto di fornitura (ove disponibile) o dell'ultima fattura pagata, documento di sintesi attestante l'ammontare del credito insoluto, nonché ulteriore documentazione idonea a evidenziare la situazione di morosità del Cliente. In ogni caso, il Cliente si obbliga a consentire al Distributore competente di accedere ai locali in cui è ubicato l'impianto di misura del gas, al fine di poter disalimentare il PDF in caso di inadempimento.

10.5 Il FORNITORE può sospendere la fornitura e, previa diffida ad adempiere, risolvere di diritto il presente Contratto ai sensi dell'art. 1454 del codice civile, salvo il risarcimento di ogni eventuale danno, nei casi seguenti: a) mancato o parziale pagamento delle fatture (ferma restando l'applicazione degli interessi di cui all'art. 11.1) anche per somme relative al Corrispettivo CMOR; b) per morosità relativa ad un diverso Contratto intestato alto stesso Cliente.

- 10.6 Il Cliente moroso non può pretendere il risarcimento di danni derivanti dalla sospensione della fornitura e dalla risoluzione di diritto del Contratto.
- 10.7 Qualora il Cliente che sia: i) per l'energia elettrica allacciato in bassa tensione, ii) per il gas con un consumo annuo non superiore ai 200.000 Smc per l'Uso Domestico e 50.000 Smc per gli usi diversi

risulti inadempiente ai propri obblighi di pagamento nei confronti del fornitore con il quale aveva precedentemente sottoscritto un contratto di somministrazione e tale fornitore abbia attivato il sistema indennitario, il FORNITORE addebiterà al Cliente il corrispettivo CMOR relativo a corrispettivi non pagati al precedente fornitore. Allo stesso modo, in caso di



inadempimenti ai sensi dell'art. 10, a seguito di (a) esercizio del diritto di recesso al fine di cambiare venditore, ovvero (b) risoluzione del contratto con il FORNITORE, quest'ultimo potrà avvalersi di richiesta di indennizzo al sistema indennitario.

10.8 IIFORNITORE potrà pretendere il pagamento di quanto dovuto e non pagato dal Cliente, entro i termini previsti, con riferimento a precedenti contratti di fornitura intercorsi e cessati tra le Parti, purché gli stessi abbiano ad oggetto la medesima fornitura (gas o energia elettrica) del Contratto, procedendo anche con compensazione dei debiti/crediti e ponendo in essere azioni a tutela del proprio credito, include, tra queste, l'eventuale sospensione e interruzione della somministrazione di energia elettrica o gas di cui al Contratto.

ART. 11 - INTERESSI DI MORA E ULTERIORI SPESE

11.1 Qualora il Cliente non effettui il pagamento della bolletta nel termine ivi indicato, il FORNITORE, fatto salvo ogni altro diritto previsto dal presente contratto, senza necessità di messa in mora, oltre al pagamento del corrispettivo dovuto addebita al Cliente interessi moratori, calcolati su base annua e pari al Tasso Ufficiale di Riferimento, aumentato di 3,5 punti percentuali. Il Cliente che ha pagato nei termini di scadenza le fatture relative all'ultimo biennio ovvero, qualora la fornitura risulti inferiore al biennio, le fatture relative al periodo di efficacia del Contratto è tenuto al pagamento del solo interesse legale per i primi 10 (dieci) giorni di ritardo.

- 11.2 Qualora il ritardo nei pagamenti sia imputabile al Cliente, il FORNITORE può richiedere al Cliente il risarcimento dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrispostegli.
- 11.3 II FORNITORE addebita inoltre al Cliente il pagamento di eventuali spese postali sostenute per ogni comunicazione relativa a solleciti di pagamento e qualsiasi altro maggior onere derivante dal tardivo pagamento.
- 11.4 In caso di ripristino dell'erogazione, il Cliente è tenuto a pagare gli ulteriori costi per la rimessa in servizio dell'impianto e per le azioni svolte dal FORNITORE per la tutela dei propri diritti.

ART. 12 - DIVIETO DI RIVENDITA E UTILIZZO DEI SERVIZI ENERGETICI

- 12.1 È fatto divieto di rivendita o cessione dei servizi energetici venduti al Cliente.
- 12.2 I servizi energetici forniti non potranno essere utilizzati per usi diversi da quelli previsti nel Contratto.
- 12.3 La normativa fiscale riguardante la somministrazione del gas precede, per alcuni utilizzi, un trattamento fiscale agevolato, come illustrato dalla documentazione messa a disposizione dal FORNITO- RE sul Sito. Il Cliente che ritiene di rientrare in tale categoria di utilizzo e di poter essere assoggettato al trattamento agevolato, deve inviare al FORNITORE un'apposita istanza, completa dei documenti richiesti, riportante tutti gli elementi necessari all'applicazione del regime fiscale richiesto, resa disponibile sul Sito. In assenza dei predetti documenti verranno applicate le imposte erariali di consumo, le imposte regionali, nonché l'aliquota IVA nella misura ordinaria.
- 12.4 La normativa fiscale riguardante la somministrazione di energia elettrica precede tipologie di tassazione, di esclusione o di esenzione in ragione delle diverse destinazioni d'uso dichiarate dal Cliente, come illustrato nella documentazione messa a disposizione dal FORNITORE sul Sito. Salva diversa indicazione risultante da apposite dichiarazioni predisposte dal FORNITORE e sottoscritte dal Cliente, verrà applicata dal FORNITORE l'aliquota IVA nella misura ordinaria nonché l'aliquota dell'imposta erariale di consumo e le addizionali previste per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi da abitazione.

ART. 13 - CONSUMI ABUSIVI E SOSPENSIONE DELLA FORNITURA

13.1 L'appropriazione fraudolenta dell'energia elettrica e/o del gas, la manomissione, l'alterazione dei sigilli o del gruppo di misura, da parte del Cliente, ovvero l'utilizzo degli impianti in modo non conforme al contratto, daranno luogo a idonea comunicazione alle autorità competenti. In tali casi, in deroga a quanto riportato al 10.3 e 10.5, il FORNITORE può richiedere al Distributore competente la sospensione della fornitura anche senza la costituzione in mora di cui al 10.2, nonché risolvere di diritto il Contratto.

13.2 Il Cliente è tenuto al pagamento del consumo effettuato abusivamente e risponde di tutti gli eventuali danni arrecati al FORNITORE o a terzi.

ART. 14 - IRREGOLARE FUNZIONAMENTO DEL GRUPPO DI MISURA

14.1 Il Cliente può richiedere al FORNITORE la verifica del corretto funzionamento del gruppo di misura di energia elettrica e/o gas naturale; le richieste sono inoltrate dal FORNITORE al Distributore competente. Se le verifiche confermano le irregolarità segnalate dal Cliente, le spese di prova e delle riparazioni sono a carico del Distributore competente, in caso contrario sono a carico del Cliente a cui potranno essere addebitate in fattura. In ogni caso il FORNITORE fornirà comunicazione scritta contenente l'esito della verifica.

14.2 Nel caso in cui il gruppo di misura risulti non perfettamente funzionante o bloccato, il Distributore locale ricostruisce i consumi e li comunica al FORNITORE, il quale provvederà a fatturarli.

ART. 15 - INTERRUZIONI E LIMITAZIONI DEL SERVIZIO - FORZA MAGGIORE

15.1 La fornitura dei servizi energetici avviene di regola con continuità, salvo cause indipendenti dalla volontà del FORNITORE, o patti speciali con il Cliente.

15.2 II FORNITORE non assume responsabilità alcuna per eventuali interruzioni e/o limitazioni di fornitura dovute a cause di forza maggiore o di oggettivo pericolo, eventi fortuiti, incidenti, scioperi e ragioni di servizio, quali ad esempio manutenzioni o riparazioni dei guasti sulle reti. In particolare, il FORNITORE non risponde dei danni conseguenti a problemi tecnici ad essa non imputabili concernenti la consegna dell'energia elettrica e del gas. Laddove possibile, il FORNITORE provvede a informare il Cliente, con ogni mezzo idoneo.

15.3 In nessuno dei casi indicati al punto 15.2, e comunque in tutti i casi in cui le interruzioni e/o limitazioni non siano imputabili al FORNITORE, il Cliente avrà diritto a risarcimento di danni né ad abbuoni o indennizzi di qualsiasi genere o natura.

15.4 L'impossibilità del Cliente di adempiere ai propri obblighi di pagamento non è considerata Forza Maggiore.

ART. 16 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA E RISOLUZIONE DI DIRITTO DEL CONTRATTO

16.1 Il FORNITORE può risolvere il Contratto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, con semplice dichiarazione scritta, nei casi seguenti: a) impossibilità di procedere alla somministrazione di energia elettrica e/ogas a causa di impedimenti di natura tecnica e/o normativa non imputabili al FORNITORE, senza che ciò implichi alcuna responsabilità del FORNITORE nei confronti del Cliente; b) per la mancata o invalida costituzione/ricostituzione della garanzia prevista al precedente art. 6, da parte del Cliente; c) di insolvenza o iscrizione del Cliente nel registro dei protesti e opposizione del medesimo a procedure esecutive; d) di procedure concorsuali iscritte nei confronti del Cliente, salvo diversa indicazione da parte degli organi della procedura; e) per ogni tentativo del Cliente di alterazione della misura e/o sottrazione di energia elettrica e/o gas naturale; f) parziale pagamento delle fatture, o ritardato pagamento delle stesse da parte del CLIENTE previo espletamento delle procedure di messa in mora di cui al precedente art. 10.

16.2 Nei casi di cui al precedente art. 16.1, il Cliente non può pretendere alcun risarcimento dei danni derivanti dalla sospensione della fornitura e dalla risoluzione di diritto del Contratto.

ART. 17 - RECLAMI E RICHIESTE DI INFORMAZIONI - PROCEDURE EXTRAGIUDIZIALI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Eventuali reclami erichieste di informazione possono essere inoltrati al FORNITORE utilizzando l'apposito modulo disponibile sul Sito. Nel caso non si utilizzi tale modulo, nella comunicazione dovranno essere indicati almeno: nome e cognome, indirizzo di fornitura, indirizzo di recapito (se diverso da quello di fornitura) o telematico e il servizio a cui si riferisce il reclamo. Il reclamo o la richiesta di informazioni dovranno essere inviati attraverso i canali di comunicazione indicati all'art. 20, purché sia possibile per il FORNITORE accertare la data del ricevimento.

17.1 | Cliente che, in relazione al Contratto, abbia presentato un reclamo al quale il FORNITORE non abbia risposto o abbia fornito una risposta ritenuta insoddisfacente, può attivare gratuitamente la procedura di conciliazione presso il Servizio Conciliazione dell'Autorità (www.arera.it/it/consuma- tori/conciliazione) o, in alternativa, presso gli organismi di risoluzione delle controversie elencati all'indirizzo www.arera.it/it/consumatori/ADR, ai quali il FORNITORE si impegna a partecipare. Per ulteriori informazioni sul Servizio conciliazione è possibile consultare i siti dell'Autorità e del Servizio, inviare una e-mail al Servizio conciliazione all'indirizzo servizioconciliazione@acquirenteunico.it, oppure contattare lo Sportello per il consumatore di energia al numero verde 800.166.654 (da telefono fisso o da cellulare).

17.2 L'esperimento del tentativo di conciliazione secondo le modalità previste dal TICO è condizione di procedibilità dell'azione giudiziaria.

ART. 18 - LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

18.1 Il Contratto è disciplinato ed interpretato in conformità alle leggi italiane. Per ogni eventuale controversia comunque originata dal Contratto o a esso connessa o da esso derivante, per il Cliente Consumatore, sarà competente il foro del luogo di residenza o del domicilio eletto dal Cliente stesso nel territorio dello Stato italiano.

ART. 19 - CONTRASTO TRA CONTRATTO E NORMATIVA

19.1 Qualora si verificasse un contrasto tra le norme stabilite dalle autorità competenti ed il presente contratto, le norme stesse saranno considerate prevalenti.

ART. 20 - COMUNICAZIONI

20.1 Ogni comunicazione da parte del Cliente, fatti salvi i casi in cui vengano richieste specifiche modalità di comunicazione espressamente indicate, deve essere trasmessa per iscritto utilizzando i seguenti canali di contatto: luce.gas@novotecna.it; fax 0961541192; pec novotecna@legalmail.it; help desk 0961 541192, sede legale Via Abruzzi nr. 33



- 88100 Catanzaro. I moduli del presente contratto dovranno invece essere trasmessi debitamente compilati all'indirizzo luce.gas@novotecna.it. Maggiori informazioni possono essere reperite sul Sito, o al numero 0961 541192.

20.2 Ogni comunicazione da parte del FORNITORE sarà effettuata all'indirizzo di recapito indicato nella Richiesta di Fornitura. Il Cliente si impegna a comunicare tempestivamente e per iscritto al FORNITORE qualunque variazione dei dati forniti con la Richiesta di Fornitura.

20.3 Il FORNITORE si riserva di inviare le comunicazioni anche con nota in fattura.

ART. 21 - IMPOSTE DI REGISTRAZIONE

21.1 Il Contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso e in misura fissa ai sensi degli artt. 5 e 40 D.P.R. n.131/1986 e s.m.i. Il relativo onere rimane a carico della parte che con il proprio comportamento rende necessaria la registrazione del Contratto.

ART. 22 - LIVELLI DI QUALITA E INDENNIZZI AUTOMATICI

22.1 In applicazione delle previsioni del TIQV, il FORNITORE è tenuto al rispetto di standard specifici e generali di qualità commerciale relativi all'esecuzione delle prestazioni di propria competenza. In caso di mancato rispetto di tali standard il Cliente che ne abbia diritto riceverà gli indennizzi automatici previsti.

 $22.2\ Per\,maggiori\,approfondimenti sulla\,disciplina\,dei\,livelli\,di\,qualit\`{a}\,commerciale\,e\,degli\,indennizzi\,automatici\,si\,veda\,l'apposita\,informativa\,allegata\,al\,presente\,Contratto.$

ART. 23 - AGGIORNAMENTI, MODIFICHE E VARIAZIONI UNILATERALI DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI

23.1 Qualora sopraggiungano disposizioni obbligatoriamente imposte da leggi o da provvedimenti di pubbliche Autorità o di altri soggetti competenti, il presente contratto si intenderà modificato di diritto e le relative disposizioni imposte si intenderanno automaticamente recepite nel Contratto stesso, con conseguente abrogazione delle clausole che risultassero incompatibili.

23.2 Il FORNITORE si riserva il diritto di modificare unilateralmente e per giustificato motivo le condizioni contrattuali, ivi comprese le condizioni dell'Offerta economica (a titolo esemplificativo, i corrispettivi di somministrazione, le commissioni d'incasso, le periodicità di fatturazione, etc.) ai sensi dell'art. 13 del Codice di Condotta Commerciale. Per giustificato motivo, ai fini del Contratto, si intende, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, il mutamento del contesto legislativo o regolamentare di riferimento, non suscettibile di inserimento automatico ai sensi del precedente comma, così come dei presupposti economici in base ai quali il FORNITORE ha predisposto le condizioni contrattuali ed economiche. In tal caso, salvo diverse disposizioni normative, il FORNITORE sarà tenuto a darne comunicazione in forma scritta con un preavviso non inferiore a 3 (tre) mesi rispetto alla data di decorrenza delle variazioni, considerandosi decorrente tale termine dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento da parte del Cliente stesso. Salva prova contraria, suddetta comunicazione si presume ricevuta trascorsi 10 (dieci) giorni dall'invio effettuato da parte del FORNITORE. Qualora il contratto preveda, nell'arco di 12 (dodici) mesi, variazioni già previste e i cui valori sono già determinati nel Contratto sottoscritto dal Cliente, il Fornitore è tenuto a darne comunicazione in forma scritta con un preavviso non inferiore a 2 (due) mesi prima dell'inizio del successivo periodo di 12 (dodici) mesi e conterrà la stima della spesa annua per tale nuovo periodo e il nuovo codice offerta risultante dall'evoluzione automatica medesima. Fatta salva prova contraria, la comunicazione si presume ricevuta trascorsi 10 giorni dall'invio effettuato da parte del FORNITORE.

In caso di dissenso, il Cliente potrà recedere dal contratto, senza oneri, dandone comunicazione al FORNITORE, tramite raccomandata a/r o fax, con un preavviso non superiore a 1 (uno) mese.

In caso di mancata comunicazione delle variazioni unilaterali di contratto, con le modalità e nei termini sopra indicati, al Cliente è dovuto un indennizzo pari a 30,00 euro.

23.3 La comunicazione di variazioni unilaterali di contratto non è dovuta in caso di variazione dei corrispettivi che derivano dall'applicazione di clausole contrattuali in materia di indicizzazione o di adeguamento automatico. In questo caso il Cliente è informato della variazione nella prima bolletta in cui le variazioni sono applicate.

23.4 Per i Clienti Industriali, in parziale deroga a quanto riportato sopra agli artt. 23.2 e 23.3, il FORNITORE comunicherà, con un preavviso di 30 giorni rispetto alla data di scadenza dell'Offerta Economica, la una nuova Offerta Economica. Le nuove condizioni economiche entreranno in vigore alla data di sottoscrizione della nuova Offerta Economica o, in ogni caso, quando saranno decorsi 30 giorni dalla comunicazione della stessa, fatto salvo l'esercizio del diritto di recesso da parte del Cliente Industriale, esercitato ai sensi del precedente art. 5.3.

ART. 24 - DISPACCIAMENTO E TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA - MANDATI DEL CLIENTE

24.1 Presso i POD indicati nella Scheda Tecnica, il FORNITORE provvede a stipulare per conto del Cliente il contratto di trasporto con il Distributore elettrico locale, nonché il contratto di dispacciamento dell'energia elettrica con il gestore della rete, attualmente TERNA S.p.a. A tal fine il Cliente, con la sottoscrizione della Richiesta di Fornitura conferisce al FORNITORE, a titolo gratuito, apposito mandato senza rappresentanza ex art. 1705 c.c. autorizzando la stessa, ai sensi dell'art. 1717 c.c., ad avvalersi di altre società controllanti il mandatario o da quest'ultimo controllate, come pure qualsiasi società partecipata, o terzo da esso designato.

24.2 Il Cliente conferisce altresì al FORNITORE mandato con rappresentanza ex art. 1704 c.c. per la conclusione con il Distributore elettrico del contratto di connessione.

24.3 Il FORNITORE procede presso i POD indicati nella Scheda Tecnica a richiedere, al Distributore competente, su richiesta e per conto del Cliente le prestazioni oggetto della Delibera ARERA ARG/elt 198/11 (TIQE); rientrano tra tali prestazioni, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le prestazioni relative all'aumento di potenza, allo spostamento dei gruppi di misura, alla verifica del gruppo di misura, alle disattivazioni. Si precisa che, nei casi particolarmente dettagliati all'art. 81.3 del TIQE, il Cliente può rivolgersi direttamente al Distributore competente.

 $24.4\ II\ Cliente\ autorizza\ altresì\ il\ FORNITORE\ ad\ essere\ destinatario\ del rilascio\ delle\ curve\ di\ prelievo\ rilevate\ dal\ Distributore\ Locale.$

24.5 I mandati conferiti cessano alla data di risoluzione del presente contratto e devono ritenersi da parte del Cliente irrevocabili fino a detta data. Il Cliente si impegna a prestare tutta la necessaria collaborazione ed a fornire tutti i documenti utili e necessari agli scopi di cui sopra.

ART. 25 - RILASCIO DEI PERMESSI E DELLE CONCESSIONI PER IL GAS CONDIZIONE RISOLUTIVA

25.1 L'accettazione della Richiesta di Fornitura da parte del FORNITORE, di cui al precedente art. 3, è subordinata alla sussistenza dei necessari permessi e concessioni rilasciati da parte delle competenti autorità per quanto concerne la posa delle tubazioni e l'esercizio della distribuzione del gas, nonché alla costituzione delle necessarie servitù di attraversamento, con i proprietari dei terreni interessati, dalle condotte fino al PDR del Cliente. Il Cliente dovrà richiedere i permessi e le concessioni di sua competenza in tempo utile. Nessuna responsabilità potrà essere posta a carico del FORNITORE per il ritardato o il mancato ottenimento di detti permessi, concessioni o servitù. Nel caso venissero revocate le concessioni e/o le autorizzazioni necessarie alla posa e all'esercizio delle condotte di distribuzione nel corso di vigenza del Contratto, questo si intenderà risolto ai sensi dell'art. 1353 del Codice Civile, senza che possa essere posto a carico del FORNITORE alcun onere.

ART. 26 - CONDIZIONI PER L'ATTIVAZIONE E L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO E SICUREZZA DEGLI IMPIANTI

26.1 Il Cliente si impegna a mantenere l'impianto interno in stato di sicuro funzionamento, nel rispetto della legislazione vigente in particolare della normativa disposta dal D.M. 37/08 e s.m.i. L'esecuzione, l'esercizio e la manutenzione dell'impianto interno e degli apparecchi di utilizzazione sono di esclusiva competenza del Cliente che ne è responsabile. L'alloggiamento del contatore è considerato parte integrante dell'impianto interno. Il Cliente deve inoltre avvertire immediatamente in caso di funzionamento difettoso del contatore o di altra parte dell'impianto di proprietà dell'impresa di Distribuzione e deve permettere all'impresa di Distribuzione l'accesso al proprio impianto. Il Cliente è responsabile dell'integrità e della corretta conservazione del/i contatore/i nonché dell'eventuale manomissione dello/gli stesso/i pertanto, il Cliente risponderà degli eventuali danni arrecati al/i contatore/i.

ART. 27 - CESSIONE DEL CONTRATTO

27.1 Il Cliente consente fin d'ora alla cessione del Contratto dal Fornitore a società terze, eventualmente anche abilitate alla fornitura di energia elettrica e/o gas naturale clienti finali. La cessione sarà comunicata al Cliente entro 60 giorni dalla sua validità e sarà efficace nei confronti del CLIENTE dalla ricezione della relativa comunicazione inviata dal Fornitore.

ART. 28 - RINVIO, RIFERIMENTI NORMATIVI, COPERTURA ASSICURATIVA

28.1 Per quanto non espressamente previsto nelle presenti Condizioni Generali di Contratto, le Parti fanno espresso rinvio alle disposizioni contenute nelle Deliberazioni dell'ARERA e alle norme del Codice Civile, laddove applicabili e successive eventuali modifiche.

28.2 Il presente contratto rispetta, ove applicabili: il codice di condotta commerciale di gas ed energia elettrica, allegato alla Delibera ARERA ARG/com 104 del 08 luglio 2010, pubblicata sul sito ARERA in data 12 luglio 2010 es.m.i.; il Decreto Legislativo n. 206 del 6 settembre 2005, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 235 del 08/10/2005, e s.m.i. (per brevità "Codice del Consumo"); la Delibera ARERA 229/01 pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 287 del 11 dicembre 2001. Chiunque usi, anche occasionalmente il gas fornito tramite reti di distribuzione urbana o reti di trasporto, beneficia in via automatica di una copertura assicurativa contro gli incendi da gas, ai sensi della Delibera ARERA ARG/gas 79/10, pubblicata sul sito ARERA in data 27 maggio 2010. Per ulteriori informazioni si può contattare lo Sportello per il Consumatore di energia al numero verde 800.166.654 o con le modalità indicate sul sito www.arera.it. In caso di sinistro, il modulo per la denuncia di sinistro è disponibile sul sito del Comitato Italiano Gas ("CIG").